



NOVITA' FISCALI 2020

NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO

La **dichiarazione di intento** è il documento con il quale l'esportatore attesta al Fisco, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di legge per essere definito "esportatore abituale", per cui può acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Possono conseguire lo *status di esportatore abituale* i soggetti che realizzano cessioni all'esportazione (di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 del DPR 633/72), operazioni intracomunitarie (art.41 e 58 DL 331/93) e operazioni assimilate (art. 8bis, 71 e 72 DPR 633/72) di ammontare superiore al 10% del volume d'affari (con facoltà di assumere come plafond di riferimento per il 2020, l'ammontare delle operazioni effettuate nel 2019 (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile)).

Non possono usufruire del beneficio:

- gli operatori del settore dell'agricoltura che applicano l'imposta secondo il regime speciale;
- i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi.

La facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi (o importazioni) senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita **dichiarazione d'intento** che deve contenere:

- **dati anagrafici del richiedente**, in genere del legale rappresentante;
- descrizione della **tipologia di operazione richiesta**, con **anno di riferimento**;
- l'indicazione se il **modello si riferisce a** "una sola operazione fino a euro" oppure **più "operazioni fino a concorrenza di euro"** ;
- **dati del destinatario** della lettera;
- **tipo di plafond** scelto: fisso o mobile.



La dichiarazione va, inoltre, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione dell’operazione, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta telematica.

Copie della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica devono essere inoltrate al fornitore/prestatore, per informarlo della scelta di avvalersi di tale agevolazione.

NOVITA’

Dal 1° gennaio 2020 in seguito alle semplificazioni previste dal decreto crescita, **gli adempimenti saranno i seguenti:**

ESPORTATORE	FORNITORE
<u>non avrà più l’obbligo</u> di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate	<u>non dovrà più provvedere</u> a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli appositi registri
<u>non dovrà più provvedere</u> a numerare e annotare progressivamente le dichiarazioni d’intento negli appositi registri	<u>dovrà riscontrare telematicamente</u> sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse
avrà solo <u>l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate</u> , che rilascerà l’apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione	<u>dovrà provvedere ad indicare gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse</u> in regime di non imponibilità art.8, 1° comma lett.c, Dpr 633/72 (nel caso di importazioni, invece, gli estremi di protocollo dovranno essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale).

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

